

UFFICIO SEGRETERIA

Registro Generale

N° 943 DEL 18/12/2017



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

n. 165 del 11/12/2017

OGGETTO: Servizio residenziale per n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “ e “ Agave “ - Stipula convenzione con la Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. - Aragona –dal 01/01/2018 al 31/07/2018. - Impegno di spesa.

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente : Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-Premesso :

- che, ai sensi della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, per garantire il diritto alla salute, al benessere sociale nei confronti dei cittadini con disagio psichico, per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, i Comuni di residenza sono tenuti a pervenire all'integrale sviluppo della persona, mediante l'utilizzo di Istituti di assistenza e beneficenza e le strutture all'uopo abilitate ex art. 26 L.R.22/86, nonché ad assicurare l'assistenza e la risocializzazione dei soggetti con disagio psichico e dei dimessi dagli ospedali psichiatrici ed a farsi carico del pagamento della retta, ai sensi della circolare n.3368 /A del 30/12/1998 dell'Assessorato agli Enti Locali ;

- La Regione Sicilia, con Decreto del Presidente della Regione del 29/06/1988 ha approvato gli standard strutturali e organizzativi dei servizi e interventi e con Decreto del 4 Giugno 1996, ha approvato gli schemi di convenzioni tipo per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio-assistenziali previsti dalla Legge Regionale 22/86;

-La Giunta Comunale con atto deliberativo n.135 del 07/12/2017, in attuazione della su indicata L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza e del DPRS 158/96, ricorrendo a modalità di gestione indiretta e alla stipula di apposita convenzione con l'ente gestore di struttura abilitata, ha autorizzato, non essendo ipotizzabile un rientro dei disabili nel contesto familiare di appartenenza, la prosecuzione dell'assistenza ai sotto indicati disabili psichici, ricoverati presso **le Comunità Alloggio " I Girasoli " - " Altea " e " Agave " gestite dalla Società Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe " a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad Aragona,**, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2018 in base alla disponibilità finanziaria, riservandosi di proseguire al 31/12/2018 ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020:

- S. S. nato il xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- R. I. nato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

- R.P. nato il xxxxxxxxxx a xxxxxi, confermando "in toto" e ad ogni effetto di legge l'allegata convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali, previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 12/12/2008, con le modifiche degli artt. N.1 - n.12 e n.16, relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione;

Dato atto che:

-Lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova legittimazione nella Legge 142/90, capo VIII e nella Legge regionale n. 48/91 art. 1, comma I lettera e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;

-La stipula di convenzione, ai sensi degli artt. 16, 20 e 23 di detta Legge, e come ribadito dalla circolare assessoriale n. 8 del 27/06/1996, costituisce adempimento obbligatorio e inderogabile per la gestione indiretta dei servizi di assistenza;

Che con nota n. 21087 del 19/10/2017 la Società Cooperativa Sociale " Il Pozzo di Giacobbe "a.r.l. Via Agostino Padre Gemelli n.1 - Aragona, comunica la disponibilità al rinnovo della relativa convenzione per i disabili in questione, con la retta per compenso fisso mensile di €1.644,22 ed € 21,89 per retta di mantenimento senza l'aggiornamento ai dati Istat, per venire incontro alle esigenze espresse di riduzione delle spese, di cui all'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89;

Dato atto che tale retta risulta contenuta entro i limiti fissati con D.P.R.S. n. 158 del 04/06/1996, e congrua, nel rispetto degli standard strutturali ed organizzativi, per il personale utilizzato con il C.C.N.L. di categoria;

Che ai sensi del Decreto n.867/S7 del 15/04/2003, dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, i disabili assistiti partecipano alla spesa nella seguente misura, da aggiornare al reddito del 2018 :

- a) - R. I. partecipa nella misura di €589,66 mensili ;
- b) - S. S. partecipa nella misura di €1.568,38 mensili
- c) - R.P. partecipa nella misura di €469,66

Rilevato che la circolare n.14 del 10/07/2008, ribadisce che la mancata stipula delle convenzioni con gli enti del privato sociale, non solleva le Amministrazioni Comunali dall'obbligo del pagamento delle rette per i già ricoverati.

Accertato che la Società Cooperativa Sociale " IL Pozzo di Giacobbe " a r.l. con sede legale ad Aragona in Via Agostino Padre Gemelli, risulta iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziali a favore di disabili psichici, ex art. 26, L.R. n.22/86 :

- al n. 2901 del 05/08/2009 per la Comunità Alloggio per disabili psichici " Altea "sita in c/da Capo
- al n.3014 del 23/02/2010 per la Comunità Alloggio per disabili psichici "Agave "sita C/da Agnellaro
- al n.941 del 22/01/1998 per la Comunità Alloggio per disabili psichici " I Girasoli"sita C/da Capo
- Considerata la stipula della convenzione con l'Ente di cui sopra, quale accreditamento di un soggetto qualificato, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, che garantisce la continuità e la qualità del servizio e non quale affidamento di un servizio mediante procedura di gara, il rapporto contrattuale in parola si ritiene escluso dall'obbligo di richiesta del CIG, secondo quanto riportato nelle faq sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, al punto A12 - sezione A e D4 - sezione D, rilasciate dall'ANAC, le quali recitano che non esiste obbligo di acquisizione del CIG nell'ipotesi di "prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento."

Considerato che occorre garantire, in adempimento ad un obbligo di Legge, il servizio di che trattasi e assumere conseguentemente l'impegno di spesa;

- Vista la delibera del C.C. n. 44 del 30/11/2017, inerente l'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2017/2019;
- Vista la Legge 328/00 e la L.R. n. 22/86 ;
- Vista la determina Sindacale n.12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine dei responsabili delle posizioni organizzative ;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- Vista la legge 127 del 15/5/97 recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n.23 del 7/9/98

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra, che si intendono integralmente ripetuti :

1) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante ad €48.450,66, oltre €2.422,53 per IVA al 5%, per complessive **€50.873,19** nel modo seguente:

- a) per **€ 32.479,29** al capitolo n. 11040324/1 denominato "Ricovero disabili mentali " bilancio pluriennale 2018;
- b) per **€ 18.393,90** al capitolo n.11040325/1 " Ricovero disabili mentali quota partecipazione risorsa n.3880/2", bilancio pluriennale 2018, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa comunale.

2) Di stipulare con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale " **Il Pozzo di Giacobbe** " a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad Aragona, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/07/2018 con retta a carico del bilancio comunale, in base alla disponibilità finanziaria, riservandosi di proseguire al 31/12/2018 ad approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 " (Partita IVA IT01573820840) la convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali

previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 12/12/2008, con le modifiche degli artt. N.1 – n.12 e n.16, relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione;

3) Di dare atto:

- che la retta da corrispondere è di €1.644,22 quale compenso fisso mensile ed €21,89 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamenti ai dati Istat ,al fine del contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89,

- che la quota a carico degli assistiti, dal 01/01/2018 al 31/07/2018,ammonta complessivamente ad **€18.393,90**

- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza"

- che per la stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti del Comune;

4) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all'ufficio Contratti e al Segretario comunale per la pubblicazione on line all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Settore
(f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo

)



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Provincia Regionale di Agrigento

CONVENZIONE PER RICOVERO DISABILI MENTALI

L'anno duemila il giorno.....del mese di.....
nei locali della sede Comunale, tra l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali.....per conto dell'Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice ed il Signor nato a il....., nella qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale " IL Pozzo di Giacobbe " a r.l. con sede legale ad Aragona in Via Agostino Padre Gemelli, (Partita IVA IT01573820840) iscritta all'albo regionale ex art. 26, L.R. n.22/86 :

- al n. 2901 del 05/08/2009 per la Comunità Alloggio per disabili psichici " Altea "sita in c/da Capo
- al n.3014 del 23/02/2010 per la Comunità Alloggio per disabili psichici "Agave "sita C/da Agnellaro
- al n.941 del 22/01/1998 per la Comunità Alloggio per disabili psichici " I Girasoli" sita C/da Capo

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di S. Margherita di Belice in attuazione della L.R. n.22/86 di riordino dell'Assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l' A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e , al tempo stesso, la risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti;

Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l' A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegiano il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazione poste a base dell'attività svolta dei medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;

Che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma lettera C della L.R. n.22/86, nella L.R. 142/90 capo VIII° e nella L.R. n.43/91, art. 1, comma 1, lettera E, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve interporre tra l'A.C. e l' Ente prescelto;

Che la predetta Società Cooperativa Sociale " IL Pozzo di Giacobbe " a r.l. con sede legale ad Aragona in Via Agostino Padre Gemelli, si propone di concorrere all'attuazione del programma Comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico -amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

Atteso che la presente convenzione è stata approvata dalla G.C. con deliberazione n.198 del 12/12/2008 confermata " in toto " e ad ogni effetto di legge, dalla G.C. con delibera n. del /12/2017, con le modifiche

degli artt. N.1 – n.12 e n.16, relativi al numero dell'utenza, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità della convenzione.

;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1

Oggetto ed utenza

L'A.C. si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Società Cooperativa Sociale “ IL Pozzo di Giacobbe “ a r.l. con sede legale ad Aragona in Via Agostino Padre Gemelli, individuata dal Servizio Sanitario Nazionale ASP di Agrigento- Dipartimento Salute Mentale Distretto di Sciacca di concerto con il Servizio Sociale comunale .

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. **3 unità**, presso le Comunità Alloggio “ Altea- I Girasoli – Agave “ gestite dalla su indicata Soc. Coop. Sociale .

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con le capacità ricettive autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

ART 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1, i soggetti affidati dalla A.C. anche attraverso le circoscrizioni o ai sensi dell'art. 154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. L'autorizzazione deve riportare il modo inequivocabile gli estremi dell'atto d'impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio.

ART 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni , che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista. A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dall'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione, l'Ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro 3 giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART 4

Modalità di intervento

Nel rispetto dell' esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della Comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale.

Dovranno quindi essere curati:

-La realizzazione con equipe del D.S.M. o il servizio sociale professionale del Comune del progetto di riabilitazione;

Reinserimento predisposto per ciascun ospite;

La riacquisizione di abilità individuale ed il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;

Il potenziamento delle capacità di inserimento nei ruoli sociali;

Il recupero scolastico e la formazione professionale;

L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;

L'uso corretto ed attivo del tempo libero;

Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti;

L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche e private e del privato sociale);

L'Ente si impegna, inoltre, in particolare:

A mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;

A garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di quattro letti-2/3 per comunicata alloggio) dotata di norma di servizio igienico indipendente riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

A garantire nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo, una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;

A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;

A garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;

Ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;

Ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;

Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;

A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. ed il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno ed all'esterno della struttura;

A predisporre una relazione programmatica da svolgere annualmente;

A redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

A riferire annualmente all'Ufficio di servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un eventuale dimissione: all'autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

A relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

A favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari amici e conoscenti;

A tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario: schede di anamnesi medico – psico – sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente;

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate, l'Ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio-lavoratore, dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

a)- Un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;

b)- due assistenti agli inabili o anziani;

c)- Due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda USL non provveda più direttamente a fornire le attuali prestazioni;

d)- Due ausiliari in relazione alla necessità di riacquisizione delle abilità quotidiane;

e)- Un animatore in convenzione;

f) –Un assistente notturno, necessario per il venir meno della turnazione che prima del provvedimento della AUSL di Agrigento, veniva assicurata dai due infermieri professionali, impiegati dalla Società Coop.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale, ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato il C.C.N.L. di categoria o in assenza il C.C.N.UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali di tale adempimento l'Ente deve a richiesta dell'A.C. fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in accordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

ART 6

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni;

L'Ente ha l'obbligo di istituire il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

ART 7

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non compresa tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro 3 giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C. trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

ART 9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART 10

Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura devono quindi essere complementari, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C.

ART 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi anche attraverso il proprio servizio sociale incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergenza di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione esecutiva.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

ART 12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso ed una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatturare, qualora l'Ente sia tenuto e da idonea documentazione attestante il rispetto del C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

Un compenso fisso mensile di **Euro 1.644,22** per ogni posto ad essa riservato (commisurato agli oneri effettivamente sostenuti per i nuovi livelli contrattuali del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) ,da liquidare con cadenza mensile;

Una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di **Euro 21,89**,da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili.

I suddetti importi sono stati adeguati ai dati Istat anno 2013 e rimangono tali per l'anno 2015, 2016 e 2017 al fine del contenimento della spesa, ai sensi dell'art.8 del D.L. 24/04/2014 n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89.

ART 13

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presenti verranno riscontrate dagli Uffici dell'A.C. ove dovessero emergere errori o difformità, questa entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione del rendiconto già riscontrati dall' A.C. sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura delle prime rate maggiorato di un punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART 14 Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza, l'A.C. d'intesa con l'Azienda USL competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azioni di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5 lett. C. della presente convenzione.

ART 15 Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposto dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla Comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

ART. 16 Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di sedici mesi a decorrere dal 01/01/2018 al 31/07/2018.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata , entro i tre mesi precedenti la sua scadenza , sentito il parere del D.S.M. competente per territorio , disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse , previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di recessione , l'ente è tenuto a garantire il proseguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile , ove non sia possibile procedere , da parte dell' A.C. , all'inserimento di nuovi soggetti.

ART.17 Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti .

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti , la parte lesa puo' contestare per iscritto le inadempienze della controparte .

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze , la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente , l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia .

ART. 18 Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune , un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore .

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico -assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

ART. 19

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, dall'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi regionali nn. 423/56 , 575/65 , 936/82 e successive modifiche ed integrazioni , relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione inabili tip. comunità alloggio in applicazione dell'art. 26 , legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale

ART. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore , se dovute .

ART.21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART.22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con imputazione:

- al capitolo n°11040324 denominato :”_Ricovero disabili mentali “

Bilancio pluriennale 2018 impegno n.1874/2017

- al capitolo n. 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa n. 3880/3”

bilancio pluriennale 2018 impegno n. 1875/2017

Li__13/12/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Milano Luigi

=====

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
su conforme attestazione del messo comunale incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line, con stralcio delle parti sensibili, all’Albo Pretorio il giorno 19/12/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi .

Dalla Residenza Municipale li 20/12/2017

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

